

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

TERRITORIO

Num. gen. 1596

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.200 del 07/12/2010

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione da stipularsi per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà suolo compreso nel lotto n.2 di P.R.G.C., pal.n.7, UMI 5, in esecuzione della legge n.448/98 e delle delibere C.C. n.16/2004 e 21/2005. "IMPRESA SPADAVECCHIA ANGELO E DE PALMA SANTOLO s.n.c.."

**Emessa ai sensi**

- Degli artt.107, 151 comma 4°, 183 comma 9° D.L.vo 267 del 18/8/00 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt.4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30/3/01;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della delibera di Consiglio Comunale \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di approvazione del Bilancio di Previsione anno 2010;
- Della delibera di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di approvazione del P.E.G..

## IL DIRIGENTE

### Premesso

Con deliberazione del C.C. n.64/1972 fu adottato il 1° P.d.Z. ex lege 167, approvato in via definitiva con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.56 in data 17.05.1972;

Con deliberazione del C.C. n. 346 in data 23.04.1980 fu adottato un 2° P.d.Z., approvato in via definitiva con deliberazione dello stesso C.C. n. 68 del 5.3.81.

Con deliberazione del C.C. n.345 in data 23.04.1980, furono individuate le aree del Lotto 2 del PRG da destinarsi ad edilizia economica e popolare, nella misura percentuale del quaranta per cento delle volumetrie totali;

Le aree comprese nei citati Piani di Zona, sottoposte ad esproprio generalizzato da parte del Comune, sono state oggetto di assegnazione con diritto di proprietà o di superficie in favore delle Cooperative Edilizie, di imprese edili e dell'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP);

Il prezzo delle aree, essendo ancora in corso la procedura espropriativa, fu determinato in via provvisoria, per cui nelle convenzioni all'epoca stipulate fu inserita la clausola del "salvo conguaglio", nel senso che i soggetti attuatori degli interventi edilizi nell'ambito di entrambi i Piani di Zona, si impegnarono a corrispondere al Comune, a sua semplice richiesta, il conguaglio delle somme relative al costo di acquisizione dell'area, il cui prezzo definitivo sarebbe stato determinato all'atto della definizione della procedura di esproprio o delle cessioni bonarie, con la precisazione che lo stesso prezzo sarebbe stato maggiorato delle spese sopportate dal Comune per l'acquisizione dell'area (spese notarili, registrazione, trascrizione, volture, ecc.);

Con deliberazione del C.C. n.107 in data 11.7.1996 - in attuazione di quanto previsto dall'art.3, commi da 75 a 79, della Legge 28.12.95 n.549, all'epoca vigente - dopo aver individuate le aree comprese nei succitati P.d.Z. concesse dal Comune con diritto di superficie - si è inteso offrire a tutti gli assegnatari dei due Piani di Zona la possibilità di trasformare la concessione delle aree con diritto di superficie in cessione con diritto di proprietà;

La sopravvenuta legislazione (Legge 23.12.1996 n.662 e Legge 23.12.1998 n.448) ha ridisciplinato la trasformazione in maniera più puntuale ed abrogato le disposizioni di cui alla citata legge 28.12.95 n.549;

La questione è stata, successivamente disciplinata dall'art.31, commi 45,46,47,48,49 e 50 della Legge 23.12.1998 n.448. Le nuove disposizioni, salvo alcuni correttivi, riproducono l'abrogata disciplina di cui all'art.3, commi da 75 a 79 della Legge 28.12.95 n.549;

In esecuzione della citata normativa, il Consiglio Comunale con deliberazione n.16 in data 29-30 marzo 2004, come modificata con delibera n.21 del 18.05.2005, entrambe esecutive a termini di legge, ha stabilito i criteri per la cessione in proprietà dei lotti compresi nei citati Piani di Zona, già concessi in diritto di superficie, e per la eliminazione dei vincoli relativi alle cessioni con diritto di proprietà (art.31, legge 23-12-98, n.448), nonché determinato in via definitiva il prezzo di acquisizione delle aree;

Tutto ciò premesso

Dato atto che sia la regolamentazione della "trasformazione" del diritto di superficie in proprietà che la rimodulazione dell'art.11 delle convenzioni all'epoca stipulate per la cessione del diritto di proprietà, dovrà avvenire mediante stipula di apposite convenzioni, i cui schemi sono stati approvati con le richiamate deliberazioni consiliari n.16/2004 e n.21/2005;

Vista la nota pervenuta:

in data 25/11/09 registrata al n.66995 di prot.;

con allegata documentazione (tabella millesimale, quietanza dell'avvenuto versamento del corrispettivo in favore del Comune, copia del titolo di proprietà dell'alloggio, certificato della Conservatoria dei RR.II. di Trani), con la quale i Sigg.Brugni Aureliana, Brugni Carmela, Brugni Maurizio, de Candia Anna Maria Stella, de Candia Caterina, de Candia Corrado, de Candia Maria Margherita, de Candia Nicola, de Candia Pantaleo, de Candia Rosa, Venanzio Elena (eredi di Ida

Molinari), hanno manifestato la volontà di aderire alla “trasformazione” del diritto di superficie in piena proprietà, all’epoca concesso alla “IMPRESA SPADAVECCHIA ANGELO E DE PALMA SANTOLO s.n.c.” sul suolo compreso nel Lotto n.2, pal. N.7 distinto in catasto al fg.17, part.IIIa n.996 (ex 377) di mq.393 (Via Papa Pacelli n.13).

Dato atto che, giuste quietanze di pagamento:

- **Molinari Ida** dante causa degli odierni acquirenti:

- quietanza n.2917 del 28/9/05 - €500,00;
- quietanza n. 229 del 18/1/06 - € 616,22;
- quietanza n. 2943 del 2/9/10 - € 1.116,22;

rilasciate dalla Tesoreria Comunale (Banca Antonveneta di Molfetta), ha versato l’importo di € 2.232,44, al netto dell’abbattimento del 60%, e dell’ulteriore sconto del 15%, disposto con delibera C.C.n.21/2005, a fronte dell’importo complessivo dovuto di euro 2.232,44;

Visto lo schema di convenzione da stipularsi tra il Comune ed i Sigg.Brugni Aureliana, Brugni Carmela, Brugni Maurizio, de Candia Anna Maria Stella, de Candia Caterina, de Candia Corrado, de Candia Maria Margherita, de Candia Nicola, de Candia Pantaleo, de Candia Rosa, Venanzio Elena per la cessione e regolamentazione del diritto di proprietà sulla porzione ideale di **88,18/000** del suolo costituente il lotto edificabile, all’epoca concesso alla “IMPRESA SPADAVECCHIA ANGELO E DE PALMA SANTOLO s.n.c.”, giusta atto di convenzione n.8488 di rep. in data 3/10/90, a rogito di Notar Giulio Reggio da Bari;

Verificato che lo schema è conforme a quello approvato dal C.C. con delibera n.16 in data 29/30 marzo 2004, come modificata con delibera n.21/2005, per cui si può procedere all’approvazione dello stesso nel testo che viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto dover procedere alla stipula della relativa convenzione con la parte interessata dopo l’esecutività del presente provvedimento;

- Vista la legge n.448/98;
- Vista le deliberazioni C.C. n. 16/2004 e 21/2005;
- Visto il T.U.EE.LL. approvato con decreto Lg.vo n.267 del 18.08.2000;
- Visto lo Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art.107 del T.U.EE.LL. approvato con decreto lg.vo n.267 del 18.08.2000;

## D E T E R M I N A

1. Approvare, per le ragioni in narrativa, lo schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di Molfetta ed i Sigg.Brugni Aureliana, Brugni Carmela, Brugni Maurizio, de Candia Anna Maria Stella, de Candia Caterina, de Candia Corrado, de Candia Maria Margherita, de Candia Nicola, de Candia Pantaleo, de Candia Rosa, Venanzio Elena per la cessione e regolamentazione del diritto di proprietà sulla quota ideale di **88,18/000** del suolo costituente il lotto edificabile di mq.393, ricadente nel Lotto n.2, pal. N.7, all’epoca concesso alla “IMPRESA SPADAVECCHIA ANGELO E DE PALMA SANTOLO s.n.c.” giusta atto di convenzione n. 8488 di rep. in data 3/10/90 a rogito di Notar Giulio Reggio da Bari, schema che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
2. Precisare che l’atto di convenzione da stipularsi in esecuzione della presente determinazione dirigenziale sostituirà, a tutti gli effetti di legge, la convenzione all’epoca stipulata tra il Comune di Molfetta e la “IMPRESA SPADAVECCHIA ANGELO E DE

PALMA SANTOLO s.n.c.”, limitatamente alla porzione ideale di suolo che viene ceduto con diritto di proprietà ai Sigg.Brugni Aureliana, Brugni Carmela, Brugni Maurizio, de Candia Anna Maria Stella, de Candia Caterina, de Candia Corrado, de Candia Maria Margherita, de Candia Nicola, de Candia Pantaleo, de Candia Rosa, Venanzio Elena proprietari dell'alloggio meglio descritto nel citato schema di convenzione.

3. Dare atto che lo stipulando atto di convenzione sarà rogato dal Segretario Generale del Comune di Molfetta, le cui spese di registrazione, trascrizione e volturazione saranno a totale carico della parte interessata.
4. Prendere atto che i Signori di che trattasi hanno versato, in via anticipata, l'importo di € 2.232,44, al netto dell'abbattimento del 60%, e dell'ulteriore sconto del 15%, disposto con delibera C.C.n.21/2005, giusta quietanze di pagamento in premessa indicate, a fronte dell'importo complessivo dovuto di euro 2.232,44.
5. Notificare la presente determinazione, unitamente all'allegato schema di convenzione, ai Sigg.Brugni Aureliana, Brugni Carmela, Brugni Maurizio, de Candia Anna Maria Stella, de Candia Caterina, de Candia Corrado, de Candia Maria Margherita, de Candia Nicola, de Candia Pantaleo, de Candia Rosa, Venanzio Elena, al Sindaco, nonché al Segretario Generale, all'Ufficio Contratti, all'Ufficio di Ragioneria ed al Responsabile del procedimento, per i rispettivi adempimenti di competenza.

Il Compilatore della proposta F.to Sig.ra S. Altomare

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO**  
F.to Ing.Rocco Altomare